Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 aprile 2021
(OR. en)

7735/21

AVIATION 73
RELEX 295
ENV 213
CLIMA 68
DELACT 64

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 aprile 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 2102 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 7.4.2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 2102 final.

All.: C(2021) 2102 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.4.2021
C(2021) 2102 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 7.4.2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Alla quinta riunione della sua 219ª sessione, tenutasi l'11 marzo 2020, il Consiglio dell'ICAO ha adottato emendamenti dell'annesso 16, volume I (rumore prodotto dagli aeromobili), volume II (emissioni dei motori degli aeromobili) e volume III (emissioni di CO_2 dei velivoli). Gli emendamenti si basano sulle raccomandazioni concordate in occasione dell'11ª riunione formale del comitato dell'ICAO per la protezione dell'ambiente nell'aviazione (CAEP/11), tenutasi dal 4 al 15 febbraio 2019, e costituiscono il risultato dei lavori svolti nei tre anni precedenti tale riunione conformemente al programma di lavoro CAEP/11.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, al fine di aggiornarli alla luce delle successive modifiche di dette disposizioni che entrino in vigore dopo il 4 luglio 2018 e che divengano applicabili in tutti gli Stati membri, nella misura in cui detti adattamenti non comportino un ampliamento dell'ambito d'applicazione di tale regolamento.

L'obiettivo specifico del presente regolamento è contribuire a un livello elevato e uniforme di protezione ambientale allineando uniformemente i requisiti per la protezione ambientale alle norme e pratiche raccomandate dell'ICAO, di cui all'annesso 16, volumi I, II e III.

Gli emendamenti sono entrati in vigore e sono divenuti applicabili in tutti gli Stati membri il 1° gennaio 2021.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'atto delegato si basa sul parere n. 03/2020 dell'AESA, il cui contenuto è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante l'avviso di proposta di modifica (NPA) 2020-06 *Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16 Volumes I, II and III* (RMT.0514), pubblicata dall'AESA il 16 marzo 2020. Sono pervenute 24 osservazioni dalle parti interessate, tra cui rappresentanti dell'industria e autorità aeronautiche nazionali. L'AESA ha esaminato le osservazioni ricevute in merito all'NPA e vi ha replicato nel documento di risposta (CRD) 2020-06.

Come prescritto all'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. La consultazione è stata effettuata dal gruppo di esperti della Commissione in materia di sicurezza aerea (E03604) e si è svolta il 29 ottobre 2020.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

In conformità all'articolo 128 del regolamento (UE) 2018/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 7.4.2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Gli aeromobili, diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare i requisiti di protezione ambientale. Il regolamento (UE) 2018/1139 prevede tali requisiti facendo riferimento a specifiche disposizioni della convenzione di Chicago che li contengono.

(2) L'11 marzo 2020, nel corso della quinta riunione della sua 219a sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato i seguenti emendamenti dell'annesso 16 della Convenzione di Chicago: l'emendamento 13 del volume I sul rumore prodotto dagli aeromobili, l'emendamento 10 del volume II sulle emissioni dei motori degli aeromobili e l'emendamento 1 del volume III sulle emissioni di CO_2 dei velivoli. Gli emendamenti sono entrati in vigore e sono divenuti applicabili in tutti gli Stati membri il 1° gennaio 2021.

(3) È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago e modificare il regolamento (UE) 2018/1139 di conseguenza.

(4) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2020 emesso dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

[1] GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell'ambiente riportati nell'emendamento 13 del volume I, nell'emendamento 10 del volume II e nell'emendamento 1 del volume III dell'allegato 16 della convenzione di Chicago, tutti quali applicabili al 1° gennaio 2021."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.4.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN